



Factsheet

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia

Sintesi

Il 25 giugno 2018, in occasione della riunione ministeriale dell'AELS svoltasi a Sauoarkrokur (Islanda), gli Stati dell'AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e la Turchia hanno firmato un accordo di libero scambio (ALS) aggiornato. Applicato dal 1992, quello con la Turchia è il più vecchio accordo dell'AELS ancora in vigore. La revisione ha permesso di allineare l'ALS agli standard dell'AELS, che nei 26 anni dalla sua entrata in vigore sono continuamente evoluti. L'accordo aggiornato contiene nuove disposizioni concernenti il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità, le regole d'origine, la protezione della proprietà intellettuale, gli scambi di servizi nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile. È la prima volta che l'AELS sottopone a un completo aggiornamento un accordo esistente. Parallelamente all'ALS, la Svizzera¹ ha riveduto anche il suo Accordo agricolo bilaterale con la Turchia. Gli accordi aggiornati entreranno in vigore dopo la ratifica da parte delle Parti Contraenti.

Significato dell'Accordo

Per la Svizzera, la cui economia dipende dalle esportazioni verso mercati diversificati in tutto il mondo, la conclusione di accordi libero scambio rappresenta, unitamente alla partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ai rapporti contrattuali con l'UE, uno dei tre pilastri della sua politica di apertura del mercato e di perfezionamento delle condizioni quadro per l'economia esterna. La Svizzera si impegna inoltre a mantenere aggiornati gli accordi esistenti in modo da evitare per quanto possibile di subire discriminazioni sui mercati interessati rispetto ai concorrenti di altri Paesi.

I beni industriali provenienti dagli Stati dell'AELS possono già essere importati in Turchia in franchigia doganale in applicazione dell'ALS esistente. Con la revisione dell'ALS queste concessioni rimangono invariate. La Svizzera e la Turchia si accordano invece alcune concessioni supplementari per determinati prodotti agricoli trasformati e non trasformati. Gli accordi rafforzano inoltre la certezza giuridica e la prevedibilità delle condizioni quadro che reggono le nostre relazioni economiche con la Turchia ed eliminano determinati svantaggi per le esportazioni svizzere verso la Turchia derivanti dall'unione doganale istituita nel 1995 tra questo Paese e l'UE.

L'aggiornamento dell'Accordo di libero scambio permette alla Svizzera di rafforzare la sua integrazione economica nella regione del Mediterraneo. Questa politica si è concretizzata, da un lato, nella firma della Convenzione regionale sulle norme d'origine preferenziali per l'area paneuromediterranea (Convenzione PEM) e ha portato, dall'altro, alla conclusione di numerosi accordi di libero scambio dell'AELS con gli Stati del Mediterraneo Israele (1992), Giordania (2001), Libano (2004), Tunisia (2004), Egitto (2007), nonché con l'Autorità

¹ In virtù dell'Accordo doganale del 1923 l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Turchia si applica anche al Principato del Liechtenstein.

palestinese (1998) e con gli Stati dei Balcani occidentali Macedonia (2000), Serbia (2009), Albania (2009), Montenegro (2011) e Bosnia ed Erzegovina (2013).

Principali disposizioni dell'Accordo

L'ALS aggiornato con la Turchia corrisponde in gran parte ai più recenti accordi conclusi dall'AELS e vanta un ampio campo d'applicazione settoriale. Contiene disposizioni concernenti il commercio di beni industriali (inclusi il pesce e altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, le regole d'origine, l'agevolazione degli scambi, il commercio di servizi, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, gli appalti pubblici, la composizione delle controversie nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile.

L'Accordo agricolo bilaterale disciplina il commercio di prodotti agricoli non trasformati. Questo Accordo è legato all'ALS e non può esplicare effetti giuridici autonomi. Le disposizioni dell'ALS sono in parte applicabili anche all'Accordo agricolo.

Nel quadro dell'ALS vigente i **beni industriali** (inclusi i prodotti della pesca) sono già oggi commerciati da Svizzera e Turchia in franchigia doganale. L'aggiornamento dell'Accordo non apporta modifiche al riguardo.

L'elenco delle concessioni, che comprende i **prodotti agricoli trasformati**, è stato invece rielaborato. Da un lato il nuovo elenco estende su base reciproca la copertura delle concessioni svizzere e turche affinché rispecchino quelle dei recenti ALS conclusi con altri Stati (tra l'altro per caffè, tè, marmellate, gelatine di frutta e aceto)². Dall'altro, il trattamento doganale di questi prodotti non è più vincolato al trattamento che le Parti riservano all'UE, come già nel caso dei recenti ALS con la Georgia e le Filippine. Le relative concessioni doganali sono ora inserite direttamente nell'elenco come esenzioni doganali o come ribassi fissi. In questo ambito la Turchia continuerà ad accordare alla Svizzera le stesse concessioni applicate all'UE. Le concessioni elvetiche, dal canto loro, corrispondono in ampia misura a quelle riservate ad altri partner di libero scambio dell'AELS. Le Parti si concedono inoltre un ulteriore margine preferenziale per alcuni prodotti di particolare interesse. La Svizzera ottiene così concessioni supplementari per la cioccolata, per determinati prodotti a base di cereali come il muesli e per i gelati. Da parte sua la Svizzera accorda alla Turchia nuovi ribassi su alcune linee tariffarie riguardanti i dolci, la cioccolata, la biscotteria, le paste alimentari e il bulgur.

Parallelamente all'ALS è stato sottoposto a una revisione anche l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Turchia. Questo accordo sostituisce le concessioni unilaterali che la Svizzera riserva alla Turchia dal 1992 con una serie di concessioni bilaterali. La Svizzera ottiene un migliore accesso al mercato turco per importanti **prodotti agricoli non lavorati**. A sua volta conferma le preferenze vigenti dal 1992 e accorda alla Turchia – nel quadro della politica agricola svizzera – un ulteriore accesso preferenziale per altri prodotti agricoli turchi. Il nostro Paese beneficia di condizioni più vantaggiose per l'esportazione di formaggio, burro, mele, succhi di frutta, preparati di carne, vino, alimenti per animali e sigarette. La Turchia ottiene un migliore accesso al mercato in particolare per olio d'oliva, noci, succhi di frutta e cetriolini sotto aceto.

Le **regole d'origine** vengono iscritte nell'Accordo in base alla Convenzione PEM. Per l'Accordo agricolo bilaterale valgono le stesse regole d'origine.

Nell'ottica di un'**agevolazione del commercio** l'Accordo prevede ora una serie di misure di facilitazione degli scambi che obbligano le Parti a rispettare gli standard internazionali nella

² Benché si tratti di prodotti agricoli lavorati, le relative concessioni sono state inserite nell'Accordo agricolo bilaterale su richiesta della Turchia.

definizione delle procedure doganali. L'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi viene così integrato nell'ALS. Le Parti hanno inoltre assunto alcuni impegni specifici che vanno al di là dell'Accordo OMC. L'importazione di merci, ad esempio, non può essere vincolata alla condizione che certi documenti come le fatture commerciali o i documenti doganali siano convalidati da una camera di commercio o da un'ambasciata nel Paese esportatore.

Le disposizioni sulle **prescrizioni tecniche** (TBT) e le **misure sanitarie e fitosanitarie** (SPS) si basano sui rispettivi accordi dell'OMC. Alcune di queste disposizioni vengono precisate e integrate. Nel 2012 la Turchia ha allineato la sua legislazione in materia di marcatura CE e organismi di valutazione della conformità a quella dell'UE. Prima di tale data le imprese svizzere sottostavano a disposizioni d'importazione parzialmente diverse da quelle applicate ai loro concorrenti dell'UE. Con l'aggiornamento dell'Accordo, il Protocollo E sul **reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità** dei prodotti dell'ALS vigente è stato rielaborato e inserito in un nuovo allegato. Per l'immissione di prodotti svizzeri sul mercato turco si applicano ora le stesse regole valide per i prodotti provenienti dall'UE. Questo risultato è molto importante per la Svizzera e dovrebbe agevolare notevolmente le esportazioni.

Il capitolo sui **servizi** riprende le definizioni e le disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Negli allegati a questo capitolo vengono inserite norme specifiche che oltrepassano il livello del GATS. Nel settore finanziario, che per la Svizzera è prioritario, si tratta ad esempio di riequilibrare l'eccezione relativa alle misure prudenziali, di definire in modo chiaro e trasparente i termini per il rilascio delle licenze e di aumentare la trasparenza dei criteri e delle procedure per le richieste di autorizzazione. Nell'ambito dell'aggiornamento dell'ALS con la Turchia sono stati per la prima volta negoziati allegati concernenti le prestazioni di servizi sanitari, i servizi di trasporto stradale e di logistica e i servizi turistici, che vanno ad aggiungersi agli allegati – già presenti in forma analoga in altri accordi – concernenti i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione, il commercio elettronico, l'ingresso di persone fisiche per la prestazione di servizi e la coproduzione di film e programmi televisivi. Nel settore dei servizi la Turchia si è impegnata a garantire un livello d'impegno ben maggiore a quello previsto dall'OMC (spec. per il personale addetto a lavori di installazione e manutenzione, particolarmente importante dal punto di vista della Svizzera, e per i fornitori di servizi di logistica).

L'Accordo contiene inoltre disposizioni esaustive in materia di protezione e applicazione dei diritti di **proprietà intellettuale**. Il livello di protezione, che corrisponde sostanzialmente allo standard europeo, comprende diritti d'autore e diritti di protezione affini, marchi, indicazioni geografiche, indicazioni di provenienza, nomi dei Paesi e bandiere nazionali, design, brevetti, varietà vegetali, topografie di circuiti integrati e informazioni confidenziali. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC. La protezione brevettuale convenuta corrisponde alla Convenzione sul brevetto europeo. Le Parti riconoscono che il fatto di importare un prodotto non costituisce una base per il rilascio di una licenza obbligatoria. In questo modo garantiscono l'esercizio dei diritti brevettuali sui beni importati. L'Accordo obbliga a rispettare un termine di sei anni per la protezione dei risultati dei test su prodotti farmaceutici e di sette anni per i test su prodotti fitosanitari. Nel caso della Turchia l'esclusività dei dati per i prodotti farmaceutici inizia dalla data di immissione in commercio nell'unione doganale UE-Turchia. Le varietà vegetali sono protette in virtù della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante (UPOV 91). Le Parti confermano inoltre gli impegni assunti con l'adesione a una serie di trattati fondamentali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, le disposizioni in materia di **concorrenza** definiscono incompatibili con l'ALS determinati comportamenti distorsivi della concorrenza. L'ALS prevede inoltre un meccanismo inteso a evitare simili comportamenti in casi concreti.

Nel capitolo sul **commercio e lo sviluppo sostenibile** gli Stati dell'AELS e la Turchia riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono pilastri interdipendenti dello sviluppo sostenibile. Le Parti ribadiscono il loro impegno a promuovere le relazioni commerciali internazionali e bilaterali in sintonia con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Riconfermano tra l'altro di voler rispettare e attuare efficacemente gli accordi ambientali multilaterali e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui sono firmatarie. Le Parti si impegnano a promuovere e a inserire nelle loro legislazioni nazionali severe misure di protezione dell'ambiente e del lavoro e ad applicarle efficacemente.

Come di consueto viene istituito un Comitato misto per garantire la gestione dell'Accordo e un'applicazione ordinata delle sue disposizioni. Se nell'attuare l'Accordo insorgono **controversie**, le Parti devono consultarsi e cercare una soluzione amichevole. Nell'impossibilità di trovare una tale soluzione, possono far capo a una procedura arbitrale interstatale, che delega i poteri decisionali a un tribunale arbitrale le cui sentenze sono definitive e vincolanti.

Nel settore degli **appalti pubblici** l'Accordo contiene una clausola negoziale.

Relazioni commerciali bilaterali tra Svizzera e Turchia

Con un volume commerciale complessivo di circa 3,3 miliardi di franchi all'anno (esclusi i metalli preziosi, le pietre preziose e semipreziose, gli oggetti d'arte e d'antiquariato) la Turchia è il ventesimo partner economico della Svizzera in ordine d'importanza ed è paragonabile all'India o all'Arabia Saudita come mercato di sbocco per le imprese svizzere. Nel 2017 i prodotti più esportati sono stati quelli dell'industria chimico-farmaceutica (54%), i macchinari, gli apparecchi e i prodotti elettronici (19%) nonché gli strumenti di precisione, gli orologi e gli articoli di gioielleria (14%). Sono invece stati importati principalmente tessuti, abbigliamento e calzature (38%), veicoli (15%) e prodotti dell'industria chimico-farmaceutica (12%).

Secondo i dati forniti dalla Banca nazionale svizzera, a fine 2016 il volume degli investimenti diretti svizzeri in Turchia ammontava a circa 2,7 miliardi di franchi. Le imprese svizzere davano lavoro in Turchia a circa 15 400 persone. A Istanbul, la Switzerland Global Enterprise gestisce uno dei 22 Swiss Business Hubs presenti a livello mondiale, finalizzato ad aiutare le imprese svizzere ad accedere al mercato turco.

Berna, 4 luglio 2018

Per maggiori informazioni:

SECO, settore Accordi di libero scambio/AELS,
tel. +41 58 462 2293, e-mail: efta@seco.admin.ch

Testi giuridici: <http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements>